

REGOLAMENTO (CE) N. 198/2006 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2006

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(6) È necessario adottare disposizioni riguardanti il formato tecnico appropriato e lo standard di interscambio dei dati trasmessi per via elettronica.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

visto il regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 11, paragrafo 3,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

considerando quanto segue:

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1552/2005 relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese.

(1) Il regolamento (CE) n. 1552/2005 stabilisce un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sulla formazione professionale nelle imprese.

Articolo 2

Il primo anno di riferimento per il quale i dati devono essere raccolti è l'anno di calendario 2005.

(2) Affinché detto regolamento possa essere applicato, occorre che siano adottate disposizioni che stabiliscano i requisiti relativi al campionamento e alla precisione e la numerosità campionaria necessaria perché tali requisiti possano essere soddisfatti e precisino le categorie della NACE e le classi di dimensione secondo le quali i risultati possono essere ripartiti.

Articolo 3

Le variabili specifiche che devono essere trasmesse alla Commissione (Eurostat) sono precisate nell'allegato I.

(3) La Commissione deve determinare i dati specifici da raccogliere per quanto riguarda le imprese in cui si effettua una formazione e quelle in cui non si effettua una formazione e i vari tipi di formazione professionale.

Articolo 4

I requisiti relativi al campionamento e alla precisione, le dimensioni del campione necessarie per soddisfare tali requisiti, le categorie NACE e le classi di dimensione secondo cui i risultati possono essere ripartiti sono specificati nell'allegato II.

(4) È necessario adottare disposizioni d'applicazione concernenti i requisiti di qualità per quanto riguarda i dati da raccogliere e trasmettere per le statistiche comunitarie sulla formazione professionale nelle imprese, la struttura delle relazioni sulla qualità e le misure necessarie per la valutazione o il miglioramento della qualità dei dati.

Articolo 5

Il controllo dei dati, la correzione degli errori, l'imputazione e la ponderazione sono compito degli Stati membri.

(5) È necessario stabilire il primo anno di riferimento per il quale i dati devono essere raccolti.

I principi da applicare per l'imputazione e la ponderazione delle variabili sono enunciati nell'allegato III. Ogni deroga a tali principi, esaurientemente motivata, è indicata nella relazione sulla qualità.

(1) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 1.